



SENATO ACCADEMICO	28 settembre 2010
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19 ottobre 2010
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 1331/2010 Prot. n. 22223 - 28 ottobre 2010
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio PTA e Relazioni Sindacali</u>
ENTRATA IN VIGORE	01 novembre 2010

REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PART-TIME)

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 - Tipologie del tempo parziale.....	2
Articolo 3 - Trattamento economico e normativo.....	2
Articolo 4 - Condizioni generali della trasformazione del rapporto di lavoro.....	3
Articolo 5 - Titoli di precedenza.....	4
Articolo 6 - Altre prestazioni lavorative.....	4
Articolo 7 - Norme finali.....	5

Il presente regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera l) del CCNL 16.10.2008, i criteri generali per la determinazione delle priorità.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale non dirigente, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante:
 - a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;

- b) assunzione a part-time nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nel limite massimo del 25% (arrotondato per eccesso) della dotazione organica rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2 - Tipologie del tempo parziale

1. Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
 - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);
 - con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto).
2. La durata della prestazione lavorativa è fissata in 12, 18, 24 o 30 ore settimanali.
3. In caso di tempo parziale verticale, l'orario di servizio, in relazione a quello ordinario, dovrà essere articolato su non meno di tre giorni lavorativi.

Articolo 3 - Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico del personale a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, ad eccezione dell'indennità di responsabilità e della retribuzione di posizione. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 9 del d.lgs. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il personale a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. La durata dei permessi da non recuperare è proporzionale alla prestazione lavorativa. Per il personale a tempo parziale verticale il regime delle ferie viene commisurato al numero di giornate lavorative annue.
3. Per i rapporti a tempo parziale, di norma, non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso in cui si tratti di tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro del lavoratore richiedente. Il dipendente a tempo parziale orizzontale che presta attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, compenserà le ore eccedenti con

ore libere o giorni di riposo compensativo corrispondenti al numero delle stesse, da fruire con modalità concordate con il responsabile della struttura.

Articolo 4 - Condizioni generali della trasformazione del rapporto di lavoro

1. La richiesta di:

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno,
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
- modifica della percentuale di part-time

deve essere presentata almeno 30 giorni prima della decorrenza, sempre che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente trasformazione.

2. La richiesta dovrà riportare la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui si aspira, precisando l'articolazione dell'orario di lavoro e la data di conversione del rapporto, che deve coincidere con l'inizio del mese di decorrenza.

3. E' facoltà del dipendente segnalare eventuali titoli di precedenza di cui all'art. 5. La mancata segnalazione comporta l'esclusione dell'eventuale valutazione.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione può:

- accogliere la richiesta;
- respingere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per superamento del contingente disponibile;
- respingere la richiesta nel caso in cui la trasformazione non sia funzionale alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, anche in considerazione delle mansioni e della posizione organizzativa ricoperta; resta ferma la possibilità per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria e profilo di appartenenza;
- rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla decorrenza auspicata dal dipendente, quando dalla trasformazione derivi pregiudizio alla funzionalità del servizio, o se le modalità di svolgimento della trasformazione non siano state concordate.

5. Trascorsi 30 giorni dalla domanda senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la richiesta si intende accolta.

6. Ai sensi dell'art. 12 *bis* del d.lgs. 61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in

lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

7. La trasformazione del rapporto deve risultare da atto scritto contenente la durata della prestazione lavorativa.

Articolo 5 - Titoli di precedenza

1. Nel caso di impossibilità di accogliere tutte le domande per il raggiungimento del limite massimo di contingente, l'Amministrazione terrà conto, nella valutazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dei seguenti titoli di precedenza, elencati in ordine di priorità:
 - a) Dipendenti il cui coniuge, figlio o genitore sia affetto da patologia oncologica, o che assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%;
 - b) Dipendenti con figli minori conviventi in relazione al numero e all'età degli stessi, o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - c) Dipendenti portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) Dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età;
 - e) Dipendenti che abbiano compiuto i 25 anni di effettivo servizio;
 - f) Dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio e personali.

Articolo 6 - Altre prestazioni lavorative

1. Al personale in regime di part-time non superiore al 50% è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata - purché questa non intercorra con altra amministrazione pubblica - o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi professionali.
2. L'Amministrazione, ferma restando la valutazione in concreto di ogni singolo caso, può negare la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero possa nuocere agli interessi o all'immagine dell'Amministrazione.
3. L'impegno a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali dell'Amministrazione dovrà essere formalizzato nel provvedimento di

concessione del part-time. Il dipendente già in regime di orario ridotto è tenuto a comunicare all'Amministrazione, almeno quindici giorni prima, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Nel caso l'Amministrazione non si pronunci nei successivi quindici giorni, il dipendente è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata.

Articolo 7 - Norme finali

1. Per quanto non specificatamente regolamentato, si applicano le norme di cui all'art. 21 del CCNL 2006-09 e quelle nazionali vigenti.
2. Il presente regolamento produce i propri effetti a decorrere dal 1° novembre 2010